GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Entrata in vigore 3

Regole generali ... 3
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti ... 4
Entrata in vigore retroattiva ... 4
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente ... 4
Entrata in vigore differenziata ... 4

Indice 6

© 2023 Cancelleria federale

1 Entrata in vigore

1.1 Regole generali

243 L'entrata in vigore delle ordinanze è stabilita precisandone espressamente la data, possibilmente il primo giorno di un mese (cfr. le regole generali di cui al n. marg. 55).

La formula recita:

> La presente ordinanza entra in vigore il … .

244* Riguardo all'entrata in vigore urgente e alla pubblicazione urgente cfr. n. marg. 61.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «… entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubb, art. 10 e 11 OPubb); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del CPU.

Esempio:

> **Art. 25** Entrata in vigore
>
> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; art. 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

> **Art. ...** Entrata in vigore
>
> La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30[1].
>
> [1] Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

© 2023 Cancelleria federale

1.2 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

58 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore più ordinanze o di mettere in vigore un'ordinanza *simultaneamente* alla legge su cui essa si fonda, non è di regola necessario esplicitare tale nesso: l'autorità che emana le ordinanze in questione può indicarvi direttamente la data di entrata in vigore desiderata.

1.3 Entrata in vigore retroattiva

60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il … .

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

1.4 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; art. 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

> **Art. ...** Entrata in vigore
>
> La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30[1].
>
> [1] Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.5 Entrata in vigore differenziata

245 Le regole di cui ai n. marg. 176–186 si applicano per analogia all'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di un'ordinanza. Di norma, diversamente da quanto accade per le leggi federali, nel caso delle ordinanze la messa in vigore non è tuttavia delegata.

Nella maggior parte dei casi si può ricorrere alle formule seguenti:

> La presente ordinanza entra in vigore come segue:
>
> a. gli articoli …, il …;
>
> b. gli articoli …, il … .

© 2023 Cancelleria federale

oppure

[1] Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il … .

[2] Gli articoli … entrano in vigore il … .

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

055 3
058 4
060 4
061 3, 4

- 2 -

243 3
244 3
245 4

- D -

disposizioni finali 3, 4

- E -

entrata in vigore 3, 4
entrata in vigore retroattiva 4
entrata in vigore urgente 3, 4

- O -

ordinanza 3, 4

- P -

pubblicazione straordinaria 3, 4

© 2023 Cancelleria federale